



Prot. n. 5775 / UNI Palermo, 15 ottobre 2012

OGGETTO: sentenza n. 233-2012 - Corte Costituzionale.

Al Dirigente Generale Funzione Pubblica

Avv. Giovanni Bologna

p.c. All'Assessore Reg.le Funzione Pubblica

Dott. Nicola Vernuccio

**LORO SEDI** 

Con la sentenza in oggetto indicata, la Corte Costituzionale ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Alla luce di quanto sopra, nelle more di conoscere i dati relativi all'ammontare delle somme pregresse indebitamente trattenute e da restituire ai dipendenti del comparto e della dirigenza, si chiede di sospendere, con decorrenza immediata, la trattenuta de quo dagli emolumenti dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dalla su richiamata decisone della Consulta.

Distinti saluti.

I Segretari Generali

Marcello Minio - Dario Matranga

**Fulvio Pantano**